

TI_GERICHTE 11.1998.6 vom 28. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.6

FR: TI_GERICHTE 11.1998.6 du 28 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.6 del 28 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte dell'autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2). La procedura è regolata dal diritto cantonale (art. 434 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino la competenza in materia di revoca spetta alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (art. 47 e art. 48 cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC). La persona interdetta ha la legittimazione a ricorrere (art. 433 cpv.

E. 3

L'autorità di vigilanza, sulla base di due perizie (l'una del 16 marzo 1992 del dott. _____, l'altra del 10 marzo 1994 del dott. _____) che concordavano sulla necessità di mantenere la tutela a tempo indeterminato, ha respinto l'istanza anche perché l'interessato non era stato in grado di amministrare le proprie rendite durante il periodo di prova. L'appellante nega l'esistenza – ora come nel 1963 – di un motivo di tutela e contesta la valenza delle due perizie, che sarebbero sconfessate dalle numerose testimonianze agli atti. Sostiene in particolare che il referto del dott. _____, assunto nell'ambito di un'altra procedura, è lacunoso, non è attuale e si limita a ritrascrivere le conclusioni delle perizie allestite il 24 luglio 1963 dalla Psychiatrische Universität di Berna e il 4 maggio 1983 dal Psychiatrische Polyklinik di Berna. Quanto al referto del dott. _____, redatto su richiesta dell'appellante, esso non costituirebbe un valido mezzo di prova poiché è stato trasmesso all'autorità di vigilanza senza la sua autorizzazione, in violazione quindi del segreto professionale del medico.

E. 4

In concreto risulta che il dott. _____ ha rilasciato il suo referto il 16 marzo 1992, nell'ambito di una procedura di revoca dell'interdizione chiesta dal tutelato e respinta con risoluzione 11 gennaio 1994 dal Consiglio di Stato. Il perito ha ripercorso in tale occasione il vissuto del paziente dal 1963 al 1992, basandosi per il periodo anteriore al 1963 e per quello tra il 1963 e il 1983 su perizie della Psychiatrische Universitätsklinik e del Policlinico di Berna e per il periodo successivo su atti ufficiali del tutore, su altri documenti e su un colloquio con il peritando. Contrariamente a quanto afferma quest'ultimo, lo specialista non si è limitato a tradurre precedenti perizie, ma ha analizzato il vissuto psichiatrico del paziente soffermandosi anche su episodi posteriori al 1983, sintomatici del perdurare della malattia (perizia, pag. 5 e 7). Né si può rimproverare al perito di avere

eccessivamente limitato l'indagine personale del peritando, poiché se questa è – di regola – obbligatoria, l'esame dell'incarto costituisce pur sempre la fonte di informazione principale (Schnyder/Murer , op. cit., nota 119 e nota 124 ad art. 374 CC). Neppure può dirsi che il referto del dott. _____ non sia più attuale. Lo specialista ha concluso che a quel momento il paziente era ancora affetto da infermità mentale, segnatamente da parafrenia, ovvero una psicosi delirante cronica. Tale stato si manifesta anche a livello dei piani di vita, che appaiono inadeguati alla realtà, perché profondamente intessuti di megalomania ed egocentrismo su cui l'interessato non ha la minima facoltà di critica. Il perito ha concluso che la prognosi della malattia non prevede alcun miglioramento, nel senso che i sintomi non possono decrescere con gli anni (perizia pag. 16 seg.). Vari testi hanno dichiarato invero che l'appellante appare una persona normale, tanto da essere rimasti sorpresi nell'apprendere che era stato posto sotto tutela (deposizioni Plötzger, Schumacher, Campagna), ma le loro convinzioni personali non sono oggettivamente sufficienti per sconfessare le valutazioni del perito. Intanto, come ha sottolineato il dott. _____, l'appellante si presenta lucido, appare di buona intelligenza, affabile nel contatto, ma evidenzia tratti di megalomania che lo mettono al centro di un mondo da lui stesso dominato (perizia, pag. 7 seg.). Egli inoltre, sapendo di essere sotto tutela, vive due registri della sua realtà: quella "reale", caratterizzata da una rendita d'invalidità, e quella "immaginaria", in cui egli è magnate d'industria, delle finanze e anche grande medico (perizia, pag. 9).

E. 5

Per quanto riguarda la perizia del dott. _____, l'appellante ritiene che essa non è un valido mezzo di prova poiché il medico l'ha trasmessa al tutore in violazione del segreto professionale. Ora, la procedura civile ticinese non regola il destino di prove assunte illegalmente. Frank/Streuli/Messmer privilegiano la tutela della personalità (art. 28 CC) e della sfera privata (art. 179 segg. CP), concludendo che devono essere ponderati in ogni singolo caso l'interesse all'accertamento della verità, da un lato, e la gravità dell'infrazione, dall'altro (Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3^a edizione, nota 6 al § 133 e nota 5 al § 140 con rinvio a ZR 94 n. 36). Di parere analogo è Vogel , il quale sottolinea che di fronte a una violazione di legge devono essere considerati la gravità dell'illecito rispetto all'interesse giuridico che la prova riveste per la parte che se ne prevale (Grundriss des Zivilprozessrechts, 5^a edizione, pag. 263 nota 101 segg.). Anche il Tribunale federale segue tale orientamento (DTF 109 Ia 246 consid. 2b). Habscheid conclude invece per l'inammissibilità in genere di prove assunte illegalmente, ritenendo che né l'interesse pubblico né l'interesse privato giustificano una simile lesione della personalità (Beweisverbot bei illegal, insbesondere unter Verletzung des Persönlichkeitsrechts, beschafften Beweismitteln, in: SJZ 89 [1993] pag. 187 segg.). Nella fattispecie non risulta dagli atti se il medico ha trasmesso il suo referto al tutore con o senza l'autorizzazione dell'appellante. Si versasse nella seconda ipotesi, il medico avrebbe violato il segreto professionale rivelando segreti a lui confidati per ragione della sua professione (art. 321 cpv. 1 e 3 CP). E siccome la violazione del segreto professionale è un illecito penale, il referto in questione sarebbe di principio inammissibile come mezzo di prova (SJZ 92 [1996] pag. 362 consid. dd in fondo con numerosi richiami), il giudice civile non dovendo avallare comportamenti penalmente sanzionabili (Gaillard , Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in: SJ 120 [1998] pag. 666). Nella fattispecie non consta che l'appellante abbia querelato il medico. Ciò non toglie che l'eventuale violazione del segreto professionale potrebbe anche essere accertata pregiudizialmente, in sede civile, se gli atti sono chiari (Gaillard , op. cit., pag. 670). Se non che, come detto, in concreto manca

qualsiasi elemento per un serio esame pregiudiziale. Non è quindi possibile affermare che il referto del dott. _____ sia stato inviato al tutore illecitamente. Sia come sia, si volesse anche partire da tale ipotesi e ignorare la perizia del dott. _____ ai fini del giudizio, rimarrebbe pur sempre come valido mezzo di prova la perizia del dott. _____, la quale esclude univocamente che lo stato di salute dell'appellante possa migliorare. L'attendibilità di tale conclusione non dà adito a dubbi.

E. 6

Nelle circostanze descritte, tenuto conto altresì che il dott. _____ conclude per la necessità di mantenere la tutela a salvaguardia degli interessi personali dell'appellante, non soccorrono i presupposti per una revoca. È vero che l'appellante non rappresenta un pericolo per la sicurezza altrui; anzi, dall'istruttoria è emerso che egli ha seguito coscienziosamente le indicazioni mediche per la cura del diabete di cui soffre (deposizione del dott. _____) e che mantiene ordinato e pulito l'appartamento in cui vive (deposizione _____). Tuttavia durante il breve periodo in cui la Delegazione tutoria di _____ gli ha concesso autonomia per la gestione dei suoi redditi egli non ha pagato la pigione, né l'elettricità, né il premio dell'assicurazione domestica e contro la responsabilità civile, tanto che il tutore gli ha poi revocato la concessione. L'appellante si è invero giustificato adducendo di aver creduto che la misura non fosse ancora in vigore (appello, pag. 7 seg.), ma ciò dimostra se mai come egli non si renda ben conto della realtà. Quanto al generico richiamo circa la poca chiarezza della sua situazione patrimoniale e delle passate gestioni tutorie, esso non spiega in alcun modo le predette omissioni. Per di più lo stato delle sue finanze è chiaro, il tutore avendo regolarmente presentato il rendiconto annuale sin dall'assunzione dell'incarico (doc. 38). Contestare in condizioni del genere la necessità di durevole assistenza non è serio.

E. 7

Da ultimo l'appellante asserisce che l'interdizione pronunciata giusta l'art. 369 CC contrasta con l'art. 8 CEDU. a) L'art.

E. 8

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la situazione finanziaria difficile in cui versa l'appellante, si rinuncia nondimeno – in via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è invece la richiesta di assistenza giudiziaria, la quale avrebbe presupposto l'introduzione di un appello con qualche “probabilità di esito favorevole” (art. 157 CPC). In concreto il ricorso appariva senza apprezzabili possibilità di successo già al momento in cui è stato presentato. Non può dunque farsi questione di gratuito patrocinio. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Non si riscuotono tasse né spese. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – Delegazione tutoria di _____.

Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente
La segretaria